

Prot. _____ del



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DEL TEATRO COMUNALE

Approvato con deliberazione di C.C. n° 24 del 31/03/2017

CAPO I – Norme generali

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di fruizione del Teatro Comunale del Comune di Città Sant'Angelo.
2. Il Teatro è un bene culturale e, come tale, va salvaguardato e valorizzato nei modi e nelle forme adeguate ad una struttura di interesse architettonico, artistico e storico, ai fini della crescita culturale, sociale ed economica dei cittadini.
3. L'uso del Teatro non è consentito per attività contrarie alla pubblica decenza, che rechino pregiudizio a persone ed enti terzi o che rechino danno all'immagine della città.

Art. 2 – Proprietà

Il Comune di Città Sant'Angelo ha piena proprietà e disponibilità del Teatro situato in piazza IV novembre.

Art. 3 – Caratteristiche del Teatro ed attrezzature stabili

1: Il Teatro conta di dotazione dei seguenti **n. 196 posti** a sedere:

Platea: **n° 108** (esistono 10 file, dalla fila A alla fila L tutte di 11 posti ad eccezione della fila A che è di 9 posti)

Galleria: **n° 88** (esistono 8 file, N. 11 posti per ogni fila dalla fila B alla fila I).

Art. 4 - Destinazione d'uso

Il Teatro Comunale è destinato allo svolgimento di:

1. attività sociali e culturali quali spettacoli teatrali, manifestazioni, concerti, convegni, congressi, conferenze, corsi di formazione e specializzazione in ambito teatrale e musicale;
2. altre manifestazioni di generale interesse culturale e/o sociale.

Art. 5 – Concessione temporanea a terzi

3. Compatibilmente con le caratteristiche dell'edificio, con il programma delle manifestazioni direttamente organizzate dall'Amministrazione Comunale, cui si riconosce il diritto di priorità nella formazione del calendario degli eventi di stagione, il Teatro può essere concesso in uso temporaneo a terzi per attività di spettacolo e per iniziative di elevato valore culturale, artistico e sociale e politico-istituzionale, con attenzione prioritaria alle esperienze locali.

Art. 6 - Destinatari della concessione

1. Il Teatro può essere concesso a:
 - a) Enti Pubblici;
 - b) Scuole del territorio, Università, Associazioni, Compagnie e Gruppi Teatrali, Comitati, Fondazioni, Enti di Promozione, Enti Privati, con o senza personalità giuridica;
 - c) Persone fisiche.L'Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di negare l'uso del teatro qualora gli scopi per i quali viene richiesto non siano ritenuti conformi alle finalità di cui al precedente art. 4.
2. La concessione è rilasciata a titolo oneroso.

Art. 7 - Personale

Nella gestione del teatro, il Comune di Città Sant'Angelo può avvalersi, oltre che del personale dipendente e di quello incaricato, della consulenza e della collaborazione dei singoli o gruppi di operatori del settore dello spettacolo e della cultura, nominati sulla base di specifiche convenzioni.

Art. 8 - Verifiche, manutenzione e sicurezza della struttura

1. L'Ufficio Tecnico comunale esercita la vigilanza e il controllo sullo stato dei locali in modo da accertare e verificare le condizioni degli impianti, ai sensi di legge.
2. L'Ufficio Tecnico comunale propone all'Ente, laddove lo ritiene necessario, l'esecuzione dei lavori di manutenzione, dell'intero stabile o di parti dello stesso, nonché dei materiali e degli arredamenti, dei meccanismi e delle attrezzature ivi contenuti. Conserva tutta la documentazione prevista dalle disposizioni normative in materia di sicurezza, in particolare la documentazione riguardante l'agibilità dei locali con riferimento anche al Certificato Prevenzione Incendi sui locali di pubblico spettacolo, unitamente al documento di agibilità tecnica.

Art. 9 - Procedura di concessione temporanea a terzi

1. Per una migliore programmazione annuale, le richieste devono essere presentate entro il 30 novembre di ogni anno e comunque, non meno di 20 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione, fatta salva la disponibilità dell'immobile, a eccezione nei casi di particolare urgenza e importanza.

2. La domanda dovrà essere redatta esclusivamente su apposito modello che potrà essere scaricato sul sito del Comune all'indirizzo: www.comune.cittasantangelo.pe.it oppure ritirato presso l'Ufficio Cultura o all'Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'Ente.

Art. 10- Condizioni irrinunciabili per il rilascio della concessione

1. La concessione in uso temporaneo del Teatro è disposta solo nel caso in cui possano essere assicurati i servizi di sala e in conformità alle norme di sicurezza.
2. In nessun caso la concessione può essere data quando, per la natura e le caratteristiche delle manifestazioni, vi sia fondato timore che il Teatro, gli arredi, le attrezzature o gli impianti possano subire danni.
3. La concessione in uso del Teatro può essere revocata nei casi in cui vengano meno i presupposti per la concessione stessa, in caso di importanti esigenze di carattere istituzionale, ed in caso di variazioni al calendario della stagione teatrale dovute a causa di forza maggiore.

Art. 11- Tariffe e modalità di pagamento

1. Di norma le concessioni in uso del Teatro Comunale sono condizionate al pagamento di una tariffa, a rimborso delle spese per l'utilizzo e le utenze, quali luce, acqua, riscaldamento, pulizia e guardiania, come di seguito riportata:
 - a) **a tariffa piena di euro € 300,00 per ogni fascia oraria di sei ore; più €. 50,00 per ogni ora aggiuntiva se necessaria.**

Il concessionario deve rispettare le seguenti fasce orarie di sei ore:

 1. **per spettacoli di mattino: dalle 8 alle 14**
 2. **per spettacoli di pomeriggio: dalle 14 alle 20**
 3. **per spettacoli serali: dalle 20 alle 2 di notte.**
 - b) **a tariffa agevolata di euro € 80,00** per spettacoli teatrali, per manifestazioni di particolare rilevanza artistica, culturale e sociale, realizzati in orario scolastico dalle scuole del territorio.
2. Nel caso di spettacoli/eventi organizzati direttamente dal Comune o di rilevante finalità sociale-didattico-educativa e culturale anche a carattere locale, patrocinati e co-organizzati dall'Amministrazione, con deliberazione dettagliatamente motivata di Giunta Comunale, nessuna quota di rimborso è dovuta all'Ente.
3. Le tariffe possono essere rideterminate con atto motivato della Giunta Comunale.
4. . Le concessioni avvengono di norma con atto del caposettore competente.
5. La tariffa d'uso dovrà essere corrisposta prima della data fissata per la manifestazione. Il mancato pagamento entro cinque giorni dalla comunicazione di concessione del Teatro, comporterà la non concessione del Teatro per l'evento richiesto.
6. In caso di mancata utilizzazione del Teatro Comunale, il richiedente dovrà darne comunicazione scritta almeno 7 giorni prima della data fissata per la manifestazione. Il mancato utilizzo del Teatro da parte dei concessionari per cause da essi dipendenti non dà diritto ad alcun rimborso della quota preventivamente versata.
7. Il Comune di Città Sant'Angelo mette a disposizione proprio personale per il servizio di custodia e controllo.

8. È d'obbligo del concessionario indicare almeno un Responsabile/Referente coadiuvante con il personale addetto al Teatro al servizio di vigilanza e controllo, nonché alla presa in consegna e riconsegna della struttura e del materiale messo a disposizione.
9. In aggiunta al personale messo a disposizione dal Comune di Città Sant'Angelo il concessionario potrà, a proprie spese, reperire altro personale con adeguate capacità tecniche e in possesso delle idonee certificazioni che sarà tuttavia sempre affiancato dal personale interno del Teatro nell'utilizzo della strumentazione.

Art. 12 - Natura della concessione

1. L'utilizzo del Teatro da parte del concessionario dovrà rispettare le suddette fasce orarie, comprensive di scarico, montaggio, prove, svolgimento e smontaggio, e comunque, per un massimo di sei ore.
2. Al termine dello spettacolo tutto il materiale utilizzato dal concessionario deve essere smontato e ritirato.

Art. 13 - Obblighi del concessionario

1. All'inizio del periodo di utilizzo del Teatro, il concessionario unitamente al personale addetto incaricato dall'Amministrazione comunale può effettuare il sopralluogo dei locali, al fine di accertare lo stato dei luoghi e delle attrezzature; il medesimo personale provvederà all'apertura e alla chiusura del Teatro, all'assistenza tecnica e al controllo durante l'utilizzo degli spazi.
2. Durante il periodo di utilizzo, il concessionario dovrà mantenere il decoro e la pulizia degli spazi della struttura. Il personale addetto ne verificherà la corretta esecuzione.
3. Il concessionario assume personalmente e, qualora ciò avvenga in rappresentanza di Ente, Associazione, organizzazione e società, in solido con essi, al momento della presentazione della domanda, le responsabilità civili e penali relative alla predisposizione e svolgimento della manifestazione promossa, nonché alla incolumità del pubblico che vi interviene, il cui numero non potrà superare il limite fissato nel certificato di agibilità. È fatto divieto al concessionario di sub concedere l'uso del teatro.
4. Il Comune di Città Sant'Angelo rimarrà estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra il concessionario ed i terzi, con la precisazione che ogni responsabilità, di qualsiasi tipo e natura, compresa quella relativa a i rapporti giuridici ed economici instaurati con tutto il personale coinvolto nell'allestimento, nell'organizzazione e nello svolgimento dell'iniziativa sia da attribuire in maniera esclusiva al concessionario.

Art. 14 - Spese ed adempimenti a carico del concessionario

1. Sono di competenza e a carico del concessionario a titolo esemplificativo le seguenti incombenze:
 - a) spese e adempimenti SIAE;
 - b) spese e adempimenti E.N.P.A.L.S.;
 - c) spese e adempimenti I.N.P.S.;
 - d) cachet e compensi agli artisti;
 - e) assicurazioni a copertura degli studenti per le recite scolastiche, intestate all'Istituto Scolastico;
 - f) spese relative a manifesti, locandine, affissioni, promozione in genere;
 - g) spese per allestimenti (service, noleggio attrezzature, ecc.);
 - h) servizio di facchinaggio per il carico e lo scarico del materiale scenico;
 - i) servizi di montaggio e smontaggio per allestimenti in palcoscenico;
 - j) attrezzature per proiezione diapositive o videocassette, pc portatile;
 - k) altri impianti mixer.Tutte le eventuali altre spese e/o adempimenti non specificati nel precedente elenco, verranno sempre considerati a carico del diretto organizzatore.

Art. 15 - Responsabilità

- 1) Il concessionario sarà responsabile dei danni arrecati al Teatro, alle suppellettili e alla strumentazione ivi presenti.
- 2) L'Amministrazione Comunale, concedendo in uso l'immobile in questione, declina ogni responsabilità civile, penale amministrativa e pecuniaria sollevando al contempo l'Ente, l'Amministrazione e i funzionari tutti da ogni responsabilità civile, penale, amministrativa e pecuniaria riconducibile ad eventuali sinistri dovuti a qualsivoglia problematica causata dalle attrezzature provvisorie o verificatisi in conseguenza di problematiche, negligenza ed errori umani dello staff organizzativo dell'associazione/ente autorizzati, o conseguenza anche indiretta di dichiarazioni mendaci, incomplete o alterate della documentazione presentata, dando atto che l'autorizzazione concessa potrà in qualunque momento essere revocata per motivi di ordine pubblico o di pubblico interesse, ovvero in seguito all'accertamento sopravvenuto della perdita o mancanza di uno qualsiasi dei requisiti di sicurezza sopra evidenziati, ed in caso di inosservanza di ogni altra disposizione normativa o provvedimento emesso dalle autorità competenti.
- 3) In caso di sinistri accertati e imputabili ai sensi del precedente comma, i soggetti autorizzati saranno chiamati a risponderne e a risarcire i danni relativamente quantificati.
- 4) Restano fatte salve le responsabilità di competenza per la proprietà dell'immobile stesso.
- 5) Allestimenti particolari quali stand, vetrine, pannelli espositivi, potranno essere ammessi previa particolareggiata richiesta scritta e con la dichiarazione da parte del soggetto autorizzato che l'allestimento verrà realizzato con tecniche di assoluta sicurezza sia relativamente alla salvaguardia delle strutture che per quanto concerne l'incolumità delle persone che accederanno ai locali interessati. I relativi oneri restano a carico degli utilizzatori. I soggetti autorizzati si impegnano ad effettuare controlli preventivi e si assumono ogni responsabilità al riguardo.

Art. 16 - Furti o danni ai materiali depositati

L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali danni o furti a materiali di ogni genere, inseriti nella sala, prima, durante o dopo la manifestazione. Gli organizzatori dovranno provvedere autonomamente all'assicurazione dei materiali, qualora lo ritengano necessario.

Art. 17 - Furti o danni arrecati

Nel caso di furti o danni arrecati (anche dal pubblico) alle strutture ed alle dotazioni del complesso gli organizzatori saranno ritenuti responsabili e dovranno provvedere alle spese per la rimessa in ripristino di quanto danneggiato o rubato.

Art. 18 - Divieti

Nel Teatro è assolutamente vietato:

- a) consumare cibi e bevande al di fuori dell'area adibita a bar, dove sono possibili piccoli rinfreschi e aperitivi;
- b) fumare all'interno della struttura;
- c) utilizzare attrezzature sceniche che possano in qualche modo danneggiare gli arredi, le tappezzerie, la strumentazione e in generale le strutture del Teatro, nonché attrezzature non in regola con la vigente normativa.

Art. 19 - Norme finali transitorie

Per ogni eventualità non prevista dal presente regolamento si fa espressamente riferimento alla normativa vigente ad alle deliberazioni che l'Amministrazione Comunale potrà adottare successivamente. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di disporre con proprio personale l'osservanza delle norme previste dal presente regolamento.